

[Condividi](#)



L'[articolo 10](#), del [decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, conv. con mod., dalla legge 28 giugno 2019, n. 58](#), introduce la possibilità per il soggetto che sostiene le spese per gli interventi di cui agli articoli 14 e 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 (rispettivamente, interventi di **efficienza energetica** e di **riduzione del rischio sismico**) di ricevere, **in luogo dell'utilizzo della detrazione**, un **contributo anticipato dal fornitore** che ha effettuato l'intervento, sotto forma di **sconto sul corrispettivo spettante**. Tale contributo **è recuperato** dal fornitore sotto forma di **credito d'imposta**, di pari ammontare, da utilizzare **in compensazione, in cinque quote annuali** di pari importo, senza l'applicazione dei limiti di compensabilità.



Ecobonus e Sismabonus. In alternativa alla detrazione o alla cessione del credito, sconto corrispondente all'importo detraibile

I fornitori che hanno effettuato le due tipologie di intervento a loro volta **hanno facoltà di cedere** il credito d'imposta ai propri fornitori di beni e servizi. Con **ulteriore modifica**, analoga facoltà è stata concessa ai **beneficiari di detrazioni** per interventi **di realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici**, con **installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia**, nonché ai **relativi fornitori**.

Il **comma 1** inserisce il nuovo comma 3.1 all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, in materia di detrazioni fiscali per **interventi di efficienza energetica**, che dispone la possibilità per il soggetto che sostiene le spese per interventi di efficienza energetica di ricevere un **contributo anticipato dal fornitore** che ha effettuato l'intervento **sotto forma di sconto sul corrispettivo spettante**. In particolare, il comma introdotto stabilisce che il soggetto avente diritto alle detrazioni **può optare, in luogo dell'utilizzo diretto delle detrazioni**, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di **sconto** sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e a quest'ultimo rimborsato sotto forma di **credito d'imposta da utilizzare in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo**, senza l'applicazione dei limiti di compensabilità, ovvero senza l'applicazione del **limite generale** di compensabilità di crediti di imposta e contributi (articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388) pari **a 700.000 euro**, né del limite di **250.000 euro** applicabile ai crediti di imposta **agevolativi** da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi (all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244). In base all'ultimo periodo, inserito in sede di



Ecobonus e Sismabonus. In alternativa alla detrazione o alla cessione del credito, sconto corrispondente all'importo detraibile

conversione in legge, inoltre, il fornitore dell'intervento **ha a sua volta facoltà di cedere il credito di imposta ai propri fornitori di beni e servizi**, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi. Il comma, infine, **esclude in ogni caso la possibilità di cessione ad istituti di credito e a intermediari finanziari.**

Il **comma 2** inserisce il nuovo comma 1-*octies* all'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, che introduce una disciplina per il contributo anticipato dal fornitore, analoga a quella descritta al comma 1 in materia di interventi di efficienza energetica, **anche per gli interventi di adozione di misure antisismiche.**

In analogia a quanto disposto per gli interventi di riqualificazione energetica, si dispone, inoltre, che anche il fornitore che ha effettuato gli interventi antisismici **ha a sua volta facoltà di cedere il credito di imposta ai propri fornitori di beni e servizi**, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi. **È esclusa** in ogni caso la possibilità di cessione **ad istituti di credito e a intermediari finanziari.**

Il **comma 3** stabilisce che con **provvedimento** del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le **modalità attuative** delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, comprese quelle relative all'**esercizio dell'opzione da effettuarsi d'intesa con il fornitore.**

Il **comma 3-ter**, che consente ai beneficiari della detrazione per gli interventi



Ecobonus e Sismabonus. In alternativa alla detrazione o alla cessione del credito, sconto corrispondente all'importo detraibile

di realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici, con particolare riguardo **all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia** (articolo 16-*bis*, comma 1, lettera *h*) del TUIR), di cedere il proprio credito ai fornitori di beni e servizi necessari alla realizzazione dei predetti interventi; tali soggetti possono a loro volta cedere il credito ai propri fornitori, con l'esclusione di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi. Come per gli altri interventi disciplinati dalle norme in esame, è esclusa la cessione dei crediti a istituti di credito e intermediari finanziari.